



La confusione Tasi

La confusione impera sovrana sulla nuova imposta Tasi. Al 23 maggio sono più di duemila i comuni che hanno deliberato le aliquote nei termini previsti per far pagare la prima rata al 16 giugno, senza necessità di rinvio. La normativa ha previsto che per il 2014 ci sia una tassazione minima del 1 per mille in acconto per gli immobili diversi dall'abitazione principale nei comuni che non abbiano deliberato e un successivo saldo al 16 dicembre con le aliquote previste dal comune.

Vista la difficoltà e la scarsità delle delibere, il ministero ha stabilito lo slittamento della scadenza della prima rata da giugno a settembre o ottobre (ancora da definire) nei Comuni che non hanno deliberato le aliquote in tempo. Il termine ultimo per le delibere è stato fissato al 23 maggio ma c'è tempo fino al 31 maggio per la loro pubblicazione sul sito del ministero.

Si ricorda che il presupposto impositivo del nuovo tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi com-

presa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille, ma il Comune la può ridurre fino all'azzeramento ovvero incrementarla, per l'anno 2014 non potrà comunque superare il 2,5 per mille.

La base imponibile per il calcolo della Tasi sarà la stessa prevista per l'Imu con una riduzione del 50% del valore per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Sebbene i terreni agricoli non siano assoggettati all'imposta si ricorda che le aree fabbricabile devono pagarla anche se posseduti da coltivatori agricoli.

Nella confusione del momento si auspica che in caso di errori non vi siano sanzioni per il contribuente in quanto mancano ormai pochi giorni per poter verificare le delibere e quindi calcolare l'eventuale imposta dovuta.